



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

BOZZA di

ACCORDO PRELIMINARE

PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN'INTESA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA NEL SETTORE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO AI SENSI DELL'ART.57, COMMA 1, E DELL'ART. 89 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112; DEGLI ARTT. 17 E 56, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12; DELL' ART. 43 DELLE NTA DEL PTUA REGIONE LOMBARDIA, DGR 2244/2006; DEL RD 1126/1926 E DELLA LR 27/2004; IN RIFERIMENTO AL SOTTOBACINO IDROGRAFICO DEL MELLA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO DEL SOTTOBACINO DEL MELLA

STIPULATO TRA

Autorità' di bacino del fiume Po,

Provincia di Brescia

Comunità Montana di Valle Trompia

e

Regione Lombardia

PREMESSO CHE

- l'art.15 della legge 8 giugno 1990, n.142 (attualmente art. 20 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 : "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*") stabilisce al comma 2 che la Provincia "*ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispose ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare*

indica: a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali”, aggiungendo poi al comma 3 che detto Piano territoriale di coordinamento deve essere trasmesso alla Regione “ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio – economica e territoriale”;

- l’art.57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (recante “Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di settore”) stabilisce, a sua volta, al comma 1 che “la Regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all’art.15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nel settore [...] della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti” prevedendo inoltre, al comma 2, che “in mancanza dell’intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale”;
- l’art.17, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.183, definisce espressamente il Piano di bacino come “piano territoriale di settore” e altresì come “strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”;
- per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po il Piano di bacino di cui all’art.17 della legge 183/1989 è elaborato ed adottato dagli organi dell’Autorità di bacino del fiume Po, istituita con DPCM 10 agosto 1989;
- l’art.17, comma 6ter, della citata legge 183/1989, (come modificato dall’art.12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493) prevede, in particolare, la possibilità di adottare il Piano di bacino per stralci relativi a settori funzionali;
- ai sensi del citato art. 17 comma 6ter della legge 183/1989, con propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 il Comitato Istituzionale ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI), il quale è stato successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- l’art.1, comma 11, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI stabilisce espressamente che “I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell’art.57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione”;
- l’art 17 comma 12 della legge regionale 11 marzo 2005 , n. 12 prevede che “ l’approvazione, con la partecipazione e l’assenso della Provincia interessata, di strumenti di programmazione negoziata ... o la conclusione d’intese ai sensi dell’art. 57 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 112 comportano automatica variante al PTCP.”
- la Direttiva 60/2000 CE che prefigura politiche sistemiche di riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee e la più recente Direttiva 60/2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- la L. R. Regione Lombardia 12 Dicembre 2003, n. 26, art. 45, comma 3;

- il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 44, Titolo IV, Capo I;
- l'art. 7 R.D.Lgs. n° 3267/1923, l'art. 5 L.R. n° 27/2004 (e succ. mod.) relativi al vincolo idrogeologico e il Dlgs. 267/2000, che ha delegato le competenze amministrative relative ai vincoli idrogeologici, forestale e paesaggistici all'Ente Provincia, alle Comunità Montane e agli Enti Gestori dei Parchi Regionali.
- la DGR 7868/2002 inerente il trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1/2000, ha affidato ai Comuni ed alle Comunità montane le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore;
- la L.R. 26/2003 e la DGR 29 marzo 2006, n. 2244 - Piano di Tutela e Uso delle Acque - che individua i Contratti di fiume come strumenti atti a sviluppare azioni sinergiche di risanamento nei bacini che presentano problemi di recupero della qualità delle acque, l'art. 43 Interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi delle NTA del PTUA Regione Lombardia, dgr 2244/2006;
- la legge nazionale 9/2006 di recepimento della Convenzione Europea del Paesaggio;
- la legge regionale 12/05;
- il RD 1126/1926;
- il Protocollo d'Intesa per l'avvio delle azioni funzionali alla definizione del Contratto di Fiume del bacino del Mella tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana della Valle Trompia ed i Comuni di Brescia, Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio V.T., Concesio, Gardone V.T., Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole S.M., Villa Carcina, firmato nel luglio 2006 per promuovere azioni strategiche integrate per il risanamento delle acque e, più in generale, la riqualificazione insediativa del bacino fluviale del Mella verso il "*Contratto di Fiume*".
- il Contratto del fiume Mella è un progetto previsto dalla delibera di giunta regionale n. VIII/005151 del 25/7/2007 "Schema di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della provincia di Brescia"

CONSIDERATO CHE

- il Piano di bacino costituisce *Piano di tutela di settore*, ai sensi dell'art.20, comma 2, del citato D.Lgs. 267/2000, con riferimento alla tutela dell'ambiente, delle acque e alla difesa del suolo;
- di conseguenza, affinché il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito definito brevemente PTCP) possa assumere, ai sensi dell'art.57, comma 1, del D.Lgs. 112/1998, il valore e gli effetti del citato Piano di bacino e dei relativi stralci nel settore della tutela dell'ambiente, delle acque e alla difesa del suolo, è necessario che le disposizioni del PTCP relative a tale settore siano definite d'intesa tra la Provincia e l'Autorità di bacino competente;
- al fine della stipulazione dell'Intesa finale tra le Amministrazioni interessate, si rende necessaria, anche ai sensi della D.G.R. 21 dicembre 2001 n. 7/7582 e D.G.R. 22 dicembre 2005 N. 8/1566, una complessa attività di interesse comune, da svolgersi in collaborazione tra

dette Amministrazioni, avente lo scopo di pervenire alla definizione delle disposizioni di cui all'art.57, comma 1, del D.Lgs.112/1998;

- risulta necessaria la stipulazione di un Accordo tra le Amministrazioni interessate, il quale provveda a organizzare e disciplinare lo svolgimento in collaborazione della suddetta attività, creando all'uopo una **Cabina di regia** incaricata di elaborare una proposta di intesa sulle disposizioni del PTCP conformemente alla previsione del più volte menzionato art.57, comma 1, del D.Lgs. 112/1998 e della L.R. 12/2005 stabilendo altresì tutte le opportune norme per il funzionamento di tale Gruppo di lavoro;
- in tale Cabina di regia si darà continuità ai lavori della **Segreteria Tecnica del Patto per il Mella** istituita dal Protocollo d'Intesa del luglio 2006;
- nel giugno 2007, le Amministrazioni firmatarie del Patto hanno condiviso, di dare alla progettazione della riqualificazione paesistico-ambientale del territorio del bacino fluviale del Mella l'esito di un Contratto di fiume che si configura come un - **Piano stralcio di sottobacino elaborato in forma partecipata** - onde garantire efficacia al processo di programmazione negoziata rispetto agli obiettivi di tutela dei suoli e delle acque;
- si ritiene opportuno che tale **Piano stralcio di sottobacino del Mella** si configuri come **Progetto di riqualificazione paesistico-ambientale del territorio del sottobacino nel PTCP di Brescia in adeguamento**, facente parte dei **Piani strategici del PTCP** stesso, con riferimento alla D.G.R. n. 8/3758 del 13/12/2006 "Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005 per il governo del territorio" che prevede la possibilità per il PTCP di disciplinare **azioni di coordinamento** per l'attuazione del PTCP stesso, azioni da definire d'intesa con i Comuni interessati (nuovo comma 7 bis dell'art. 15) e, in materia di tutela paesaggistica, l'integrazione al comma 6 dell'art. 15, che consente alle Province di sviluppare da subito, senza dover attendere l'approvazione del PTR, la componente paesaggistica del PTCP;
- la Segreteria Tecnica ha prodotto a fine luglio 2007 un **Dossier** contenente il Report intermedio dei lavori verso il Contratto di fiume del bacino fluviale del Mella, approvato con delibera n. 102 dal Direttivo della Comunità Montana di Valle Trompia in data 7.11.2007;
- conformemente alla previsione dell' art.57, comma 1, del d.lgs. 112/1998 e degli artt. 17 e 56, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, i PTCP, in seguito alla sottoscrizione tra le Amministrazioni interessate, di **Intese sui contenuti dei PTCP**, assumono il valore e gli effetti di Piani di Tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali;
- gli scenari di riqualificazione paesistico-ambientale del territorio condivisi nel percorso di progettazione partecipata verso la sottoscrizione del Contratto di fiume/Piano stralcio di sottobacino fluviale del Mella possono assumere valore di indirizzo per la pianificazione provinciale che troverà esito di efficacia nella stipula dell'Intesa;
- l'art.6^{quater} del decreto legge 12 ottobre 2000, n.279 (convertito, con modificazioni, in legge 11 dicembre 2000, n.365) stabilisce che "i dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

- ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al punto precedente sussiste, pertanto, la necessità che ciascuno dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo fornisca al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per la parte di propria competenza, i dati georeferenziati delle informazioni territoriali e ambientali utilizzate;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Autorità di bacino del fiume Po, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, e la Comunità Montana di Valle Trompia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità dell'accordo)

Il presente accordo preliminare è stipulato ai sensi dell'art.15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché dell'art 17 comma 12 della legge regionale 11 marzo 2005 , n. 12, allo scopo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune dei soggetti firmatari finalizzate alla conclusione di un'Intesa relativa alla definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia per ciò che attiene al Sottobacino idrografico del fiume Mella in materia di tutela dell'ambiente, delle acque, delle bellezze naturali e della difesa del suolo, in conformità alle previsioni dell'art.57, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e dell' art.43 delle NTA del PTUA Regione Lombardia, DGR 2244/2006;

Articolo 2

(Gruppo di lavoro)

1. E' costituito un Gruppo di lavoro avente lo scopo di elaborare uno scenario descrittivo e uno scenario di *vision* per la riqualificazione del bacino a cui fare riferimento per procedere alla stipulazione dell'Intesa di cui all'articolo precedente. Gli scenari di cui sopra saranno l'ulteriore elaborazione degli scenari descrittivi già acquisiti, che sono stati prodotti con le metodologie definite all'interno di LOTO (Landscape Opportunities for Territorial Organization), e di ENPLAN (evaluation environnementale des plans et programmes), entrambi Progetti Interreg IIIB coordinati dalla DG Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia. Tali metodologie sono alla base anche delle linee guida che l'Autorità di Bacino ha sviluppato per la redazione di Piani direttori per la manutenzione territoriale diffusa.

Il Gruppo di lavoro è composto da funzionari o dirigenti dipendenti da tutte le Amministrazioni firmatarie del presente Accordo, delegati in rappresentanza delle medesime e lavorerà con un accompagnamento esperto

Ogni componente del Gruppo di lavoro è individuato e nominato mediante appositi atti adottati dagli organi competenti di ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. Ogni Amministrazione firmataria può esprimere fino a 3 delegati.

Le funzioni di coordinamento delle attività del Gruppo di lavoro sono di competenza del componente delegato dalla Provincia il quale, all'uopo, assume il ruolo di Presidente del Gruppo di lavoro.

Articolo 3

(Attività di interesse comune svolte dal Gruppo di lavoro)

1. Il Gruppo di lavoro svolge tutte le attività finalizzate alla predisposizione della proposta di cui all'art.2, comma 1.
2. In particolare, il Gruppo di lavoro:
 - a. produce uno scenario descrittivo dello stato paesistico-ambientale del sottobacino del Mella, approfondendo le conoscenze già acquisite nella progettazione del processo di riqualificazione del bacino fluviale;
 - b. elabora, attraverso un processo di co-progettazione con gli EELL, uno scenario di *vision* per la riqualificazione paesistico-ambientale del sottobacino del Mella giungendo alla definizione di uno o più documenti recanti tutte le disposizioni tecnico-normative ritenute idonee ad integrare la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale in relazione alle materie della tutela dell'ambiente e del paesaggio, delle acque, delle bellezze naturali e della difesa del suolo, tenendo conto, in particolare, di principi, metodologie e norme tecnico – attuative di cui agli stralci del Piano di bacino attualmente vigenti e della legge nazionale 9/2006 di recepimento della Convenzione Europea del Paesaggio.

Nell'ambito dei documenti di cui al presente punto devono essere definiti, in particolare, gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del PTR, PTPR, PTCP, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI medesimo; a tale fine, detto sistema di tutela deve essere basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio rispetto a quelle del PAI, così come per il PTUA; elabora valutazioni e proposte per una possibile specificazione e graduazione delle fasce di territorio montano soggette al vincolo idrogeologico, giungendo anche alla formulazione di conseguenti procedure differenziate, in attuazione delle previsioni di cui al comma 5 dell'art. 5 della LR 27/2004.

Articolo 4

(Sede e disciplina delle riunioni del Gruppo di lavoro)

1. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono convocate dal Presidente nominato.
2. Il Gruppo di lavoro, nella prima riunione successiva al suo insediamento, organizza lo svolgimento coordinato ed integrato delle proprie attività adottando all'uopo un calendario dei lavori.
3. Tutte le funzioni di segreteria necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza del Gruppo di lavoro sono svolte a cura dell'Amministrazione presso la cui sede si tengono le riunioni.
4. Di ciascuna riunione del Gruppo di lavoro si redige apposito verbale. Il Presidente del Gruppo di lavoro è preposto all'organizzazione ed alla disciplina delle attività di segreteria e di verbalizzazione delle sedute.

5. Al termine della propria attività, il Gruppo di lavoro dovrà redigere apposita relazione conclusiva, dando conto dei criteri e delle metodologie seguite nell'elaborazione delle proposte finali di cui al precedente art.2, comma 1.

Articolo 5
(Procedura di stipulazione dell'Intesa)

1. Al termine della propria attività, il Gruppo di lavoro redige uno o più documenti conclusivi contenenti la proposta di cui all'art.2, comma 1 e secondo le specifiche di cui all'art.3 comma
2. La proposta di *Accordo preliminare* è trasmessa agli organi firmatari del presente, i quali provvedono a stipulare un apposito Accordo di recepimento del documento conclusivo.
3. L'Accordo di cui al comma 2 viene trasmesso, a cura degli organi che lo hanno sottoscritto, al Consiglio Provinciale di Brescia, il quale provvede ad accertare la conformità del proprio Piano Territoriale di Coordinamento ai contenuti recepiti nell'Accordo medesimo, adottando, se del caso, le opportune varianti al PTCP medesimo.
4. La Provincia, una volta effettuate le attività di cui al comma precedente, trasmette alla Regione gli atti di recepimento del *Piano stralcio di sottobacino del Mella* nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento per gli adempimenti di competenza di quest'ultima ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 267/2000.
5. A seguito dell'espressione del parere di conformità da parte della Regione, la Provincia trasmette il Piano di cui al comma precedente all'Autorità di bacino, la quale provvede a verificare la conformità delle disposizioni del Piano medesimo ai contenuti dell'Accordo di cui al comma 2.
6. A seguito del positivo esperimento della verifica di cui al comma precedente, l'Autorità di bacino del fiume Po, la Regione Lombardia, la Comunità Montana Valtrompia e la Provincia di Brescia procedono alla stipulazione dell'Intesa di cui all'art.57, comma 1, del D.Lgs. 112/1998, che ai sensi dell'art. 17 comma 12 della legge regionale 11marzo 2005 , n. 12 comporta automatica variante al PTCP.”

Articolo 6
(Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali)

A seguito della stipulazione dell'Intesa di cui all'articolo precedente, l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è effettuato nei riguardi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la porzione di territorio nel quale l'Intesa sia stata raggiunta secondo le disposizioni della L.183/86, 152/06, l.r. 12/05.

Articolo 7
(Impegni dell'Autorità di bacino del fiume Po)

L'Autorità di bacino del fiume Po, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, si impegna a:

- a. adottare gli atti necessari all'individuazione e alla nomina dei dirigenti o funzionari incaricati di partecipare al Gruppo di lavoro di cui all'art.2 del presente Accordo, in rappresentanza dell'Autorità medesima;
- b. partecipare, mediante i propri rappresentanti di cui al punto precedente, alle riunioni del Gruppo di lavoro regolarmente convocate su Agenda da definirsi alla prima riunione dei lavori, collaborando allo svolgimento di tutte le attività necessarie per giungere alla redazione uno o più documenti conclusivi di cui al precedente art.5, comma 1;

- c. provvedere alla verifica di conformità delle disposizioni del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale medesimo ai contenuti dell'Accordo di cui al comma 2 del precedente art.5 ed esprimere, in ogni caso, un conseguente parere adeguatamente motivato in merito, tramite apposito atto dell'organo competente ai sensi di quanto previsto al punto successivo;
- d. procedere, in caso di positivo esperimento della verifica di cui al punto precedente, alla stipulazione dell'Intesa di cui all'art.5, comma 6 del presente Accordo con la Provincia interessata, mediante apposito atto del Comitato Istituzionale.

Articolo 8

(Impegni della Provincia di Brescia)

La Provincia di Brescia, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, si impegna a:

- a. adottare gli atti necessari all'individuazione e alla nomina dei dirigenti o funzionari incaricati di partecipare al Gruppo di lavoro di cui all'art.2 del presente Accordo, in rappresentanza della Provincia medesima;
- b. provvedere allo svolgimento delle funzioni di segreteria necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza del Gruppo di lavoro e, in particolare, delle funzioni di verbalizzazione delle sedute dello stesso;
- c. partecipare, mediante i propri rappresentanti di cui al punto precedente, alle riunioni del Gruppo di lavoro regolarmente convocate, collaborando allo svolgimento di tutte le attività necessarie per giungere alla redazione uno o più documenti conclusivi di cui al precedente art.5, comma 1;
- d. adeguare il proprio Piano Territoriale di Coordinamento alle disposizioni contenute nell'Accordo di recepimento di cui all'art.5, comma 2, del presente Accordo ed adempiere a tutte le ulteriori incombenze ad essa attribuite dal medesimo art.5.

Articolo 9

(Impegni della Regione Lombardia)

La Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, si impegna a:

- a. adottare gli atti necessari all'individuazione e alla nomina dei dirigenti o funzionari incaricati di partecipare al Gruppo di lavoro di cui all'art.2 del presente Accordo, in rappresentanza della Regione medesima;
- b. partecipare, mediante i propri rappresentanti di cui al punto precedente, alle riunioni del Gruppo di lavoro regolarmente convocate, collaborando allo svolgimento di tutte le attività necessarie per giungere alla redazione uno o più documenti conclusivi di cui al precedente art.5, comma 1;
- c. adempiere a tutte le ulteriori incombenze ad essa attribuite dal presente Accordo e dalle norme di legge da esso richiamate.

Articolo 10

(Impegni della Comunità Montana)

la Comunità Montana di Valle Trompia, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, si impegna a:

- c. adottare gli atti necessari all'individuazione e alla nomina dei dirigenti o funzionari incaricati di partecipare al Gruppo di lavoro di cui all'art.2 del presente Accordo, in rappresentanza della CM medesima;

- d. partecipare, mediante i propri rappresentanti di cui al punto precedente, alle riunioni del Gruppo di lavoro regolarmente convocate, collaborando allo svolgimento di tutte le attività necessarie per giungere alla redazione uno o più documenti conclusi di cui al precedente art.5, comma 1;
- d. adempiere a tutte le ulteriori incombenze ad essa attribuite dal presente Accordo e dalle norme di legge da esso richiamate.

Articolo 11

(Disponibilità di dati paesistico-ambientali e territoriali)

Per le finalità di cui all'art.6^{quater} del decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n.365, ciascuno dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegna a fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per la parte di propria competenza, i dati georeferenziati delle informazioni territoriali e ambientali utilizzate, da elaborare secondo gli standard definiti nell'ambito del Sistema Cartografico di Riferimento.

Articolo 12

(Controversie)

Ai sensi dell'art.15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, le eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione dell' Accordo preliminare e dell'Intesa cui esso è preordinato sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.